

Codice A1103A

D.D. 4 marzo 2025, n. 262

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 657 COV2020).



ATTO DD 262/A1103A/2025

DEL 04/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 657 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 10/08/2020 dal Ministero dell'interno – Compartimento Polizia stradale Piemonte e Valle d'Aosta – sezione di Torino a carico del signor *omissis* nato in *omissis* residente a *omissis*, con processo verbale n. 700016758932 del 30/05/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino in *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 27/05/2020 riguardante *“l'obbligo – dalle ore 0,00 del giorno 29 Maggio 2020 alle ore 24 del giorno 2 Giugno 2020 – per tutti i cittadini, di utilizzare, in tutti i luoghi pubblici all'aperto dei centri abitati del territorio regionale, idonee protezioni delle vie respiratorie”*.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione ;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo con richiesta di audizione regolarmente svoltasi in data 25/10/2024 , come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Dato atto che il tale sede è emerso come l'interessato – che gode dello status di rifugiato – vivesse presso un'associazione e non fosse in possesso di mezzi che permettessero l'esatta piena conoscenza della normativa violata (anche e soprattutto visto che lo stesso all'epoca non parlava italiano e non aveva mezzi di comunicazione).

Considerato che la norma violata in questione era entrata in vigore da poco tempo e risultava

vigente per un lasso di tempo molto contenuto - in deroga a quanto genericamente disposto - per cui risulta credibile, stante le circostanze suddette, che in capo al soggetto mancasse elemento soggettivo.

Ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento, pur in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, in quanto non risulta provato l'elemento soggettivo in capo all'interessato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti